

MOZIONE

Visto che con la conversione in legge ([Legge 11 agosto 2014, n. 116](#)) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, pubblicata sulla GU n.192 del 20/08/14 - Suppl. Ordinario n. 72, sono state introdotte alcune modifiche al testo unico in materia ambientale (cd. "Codice Ambiente), il [Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#).

Preso atto che tali modifiche sono entrate in vigore il 21 agosto 2014, e per quanto attiene alla combustione dei residui vegetali, l'art. 14 comma 8 lettera b) del D.L. 91/2014, citando l'articolo 256-bis del D.Lgs. 152/2006, dopo il comma 6 aggiunge il comma **6-bis**, il quale cita testualmente..."**Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata**".

Considerato che il provvedimento sembra aver risolto la situazione creatasi a livello nazionale con la normativa precedentemente in vigore (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo Unico in Materia Ambientale", così come modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 205/2010) che non consentiva più l'abbruciamento dei residui vegetali, quali: paglia, sfalci, potature, foglie ed altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto gli stessi dovevano essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

Atteso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti, quali la LR 28 marzo 2014 n.5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali" che cita all'art. 2, 1° comma, lettera a) "dopo il comma 3-bis dell'art 16 (LR 23.4.07 n. 9) è **aggiunto il seguente c. 3-ter** " **Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'art 14 c. 1 lett. a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, come sostanze concimanti o ammendanti**".

Vista la circolare n. 32063 dd.11.4.2014 emessa dalla Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali con la quale viene risolto solo parzialmente il problema in quanto si è limitato il campo di applicazione alle attività agricole forestali escludendo i "**residui vegetali derivati dalla coltivazione degli orti per i quali (omissis) si applicano le disposizioni e i divieti dei vigenti regolamenti di polizia urbana e polizia rurale (omissis)**".

Rilevato che, in buona sostanza ancora oggi i residui vegetali, provenienti da taglio, potature e sfalci di piccoli appezzamenti ed orti collocati per lo più nelle aree urbane e suburbane del nostro territorio, gestiti da un numero rilevante di privati cittadini che svolgono in proprio attività agricola ad uso familiare, non possono essere eliminati tramite combustione ma devono essere smaltiti in discariche autorizzate come rifiuto pericoloso per l'ambiente o mediante l'acquisto oneroso di sistemi di compostaggio quali biotrituratori.

Constatato infine che, un crescente numero di amministrazioni comunali si sta muovendo nel senso di venire incontro ad un bisogno diffuso legato al ripristino di una pratica tradizionale che, opportunamente regolamentata e applicata con il dovuto buon senso, può contribuire alla concimazione dei terreni in maniera naturale, evitare l'incuria e l'abbandono di parti consistenti dei territori comunali e contribuire a prevenire il rischio di incendi nella stagione estiva.

Pare utile quindi

invitare l'Amministrazione Comunale di Trieste

di dare mandato ai propri uffici competenti al fine di predisporre un testo per la regolamentazione delle operazioni per l'accensione e la gestione dei fuochi negli orti urbani e periurbani, nei campi e terreni coltivati del proprio territorio secondo le indicazioni e le modalità indicate dalle normative vigenti e secondo quanto indicato nelle note esplicative emesse dal Servizio del Corpo forestale Regionale.

A supporto di quanto richiesto si fa rilevare che, in materia di contenziosi, la Corte di Cassazione con l'atto n.16474 del 07/03/2013 ha annullato una sentenza di condanna per il reato di illecito smaltimento di rifiuti perché *“il fatto non sussiste”* in quanto *l'attività posta in essere dall'imputata rientra nella normale pratica agricola, cui consegue l'esclusione, ai sensi della disposizione citata, dei materiali di cui si tratta dal novero dei rifiuti.*